



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM

Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410

[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)

[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 5/19

Dec. n. 6/19

Il giorno 12 aprile 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,  
70,

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

**DECISIONE**

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art.  
76.1 R.d.G. l'8 aprile 2019, nei confronti di:

**TOTI Roberto**, nato a Pistoia (PT) il 16.3.1964 omissis con tessera n. 19025048  
e licenza n. T02285, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Gardin del foro di  
Pistoia, in virtù di nomina in atti;

**Incolpato di:**

*«violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia e ciò in quanto domenica  
7 aprile 2019, alle ore 10:46 circa, presso il circuito Misano World Circuit "Marco  
Simoncelli", durante lo svolgimento della gara, dopo essersi scontrato col*

*conduttore TETTONI Luca, con conseguente caduta di entrambi, si rialzava e - recatosi verso il TETTONI, rimasto a terra - lo colpiva ripetutamente alla testa».*

#### Premessa

##### **Il Giudice Sportivo Nazionale,**

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa in data 8 aprile 2019 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti del procedimento, tra cui, in particolare, in particolare la proposta di sanzione del CdGD preposto alla manifestazione di Coppa Italia velocità, 1° round, svoltasi il 7 aprile 2019, presso il circuito di Misano World Circuit;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso all'incolpato, affinché lo stesso potesse avvalersi della facoltà di far pervenire, entro il termine del 10 aprile 2019, eventuali memorie difensive e documenti. Tale facoltà è stata esercitata dal predetto incolpato che, pertanto, ha inviato tramite l'avv. Enrica Gardin del foro di Pistoia, via e-mail, una memoria difensiva acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

#### **OSSERVA**

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto il 7 aprile 2019 sul tracciato del Misano World Circuit "Marco Simoncelli", in occasione della gara del Campionato Italiano Velocità F.M.I., classe "Amatori 1000" (cod. manifestazione NAZVE007), riferisce di fatti di estrema gravità e l'esame della documentazione ad essa allegata, soprattutto, non lascia adito a dubbi circa la responsabilità dell'inquisito in ordine a tali fatti.

La ricostruzione dei fatti contenuta nella predetta segnalazione è, di fatti, suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della predetta gara C.I.V., sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede all'

incolpato. Tali atti, tra l'altro, sono dotati di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, e, di conseguenza, del loro contenuto non è dato dubitare.

Il comportamento antisportivo e antidisciplinare perpetrato dal TOTI risulta compiutamente descritto, innanzitutto, nel rapporto dell'Ufficiale di Gara-Capo Posto preposto alla curva n. 8 del citato circuito (poi, trasfuso nella relativa "proposta di sanzione"), dal quale si evince chiaramente che il pilota predetto, contrassegnato con il n. 15, rovinato sulla pista a causa dell'urto con un'altra moto, condotta dal pilota n. 69, che ne aveva cagionato la caduta, una volta rialzatosi, si è recato verso quest'ultimo conduttore, rimasto a terra, e gli ha deliberatamente colpito la testa. Di conseguenza, il TOTI è stato sanzionato con una ammenda di Euro 200,00, ai sensi del vigente regolamento annesso velocità (art. 15.1.24).

Tra l'altro, tale ricostruzione dei fatti non appare smentita da ulteriori acquisizioni probatorie, nonostante le difese approntate dall'incolpato, trasmesse presso la Segreteria Organi di Giustizia F.M.I., ritualmente acquisite, e di cui si dirà appresso.

II. La memoria difensiva del pilota TOTI opta per una descrizione dei fatti diversa da quella descritta nel capo di incolpazione. L'incolpato, infatti, ha incentrato la propria difesa sul presunto "stato d'ira" in cui egli stesso versava a causa della caduta in pista, provocata, a suo dire, da un brusco colpo da parte del pilota n. 69 Tettoni durante un tentativo di sorpasso da parte di quest'ultimo. Ha, quindi, dedotto di essersi rialzato e di essersi diretto verso il Tettoni medesimo «*inveendo e sbraitando*» e, «*nel proferire sconvenienti affermazioni, gesticolava con foga*», si avvicinava «*sempre di più al Tettoni, ma assolutamente senza colpirlo*». Successivamente, il medesimo incolpato ha affermato di non aver affatto avuto l'intenzione di colpire il Tettoni, ma solo di assicurarsi del suo stato di salute, «*avendo notato che il medesimo stava perdendo conoscenza*», concludendo per l'applicazione della sanzione della ammonizione.

A parte il rilievo per cui appare alquanto contraddittorio che un soggetto evidentemente irato per essere caduto in pista, tanto da proferire sconvenienti affermazioni e da gesticolare animatamente, possa aver compreso, nella immediatezza dei fatti che il pilota Tettoni stava perdendo conoscenza, val bene evidenziare che è lo stesso TOTI a rilevare che nel momento in cui è stato allontanato dal punto del circuito in cui il Tettoni ancora giaceva a terra, «*continuava a sbraitare*». Di conseguenza, appare quanto mai inverosimile che egli, in tale occasione volesse sincerarsi delle condizioni del pilota che, suo malgrado, aveva causato anche la sua caduta in pista.

Ciò detto, la versione fornita dall'odierno incolpato non coglie nel segno, soprattutto alla luce dei filmati relativi alla citata manifestazione in possesso del "Misano World Circuit".

Inoltre, il dedotto "stato d'ira" che l'incolpato invoca in questa sede quale attenuante per la condotta perpetrata, asseritamente determinato per aver subito un fatto ingiusto, non può assurgere, nella specie, a circostanza tale che ne giustificerebbe una graduazione della sanzione prevista dal R.d.G., poiché il "fatto ingiusto", presumibilmente da individuare nella caduta del TOTI, provocata dal tentativo di sorpasso da parte del Tettoni, non sussiste. Nel corso di una manifestazione motociclistica, infatti, è una contingenza abbastanza frequente che i piloti cadano a causa delle manovre che sono adusi fare in pista per raggiungere il risultato migliore possibile e, poiché nel caso che occupa non risulta che il Tettoni abbia deliberatamente provocato la caduta del TOTI, ma, risulta, invece, che lo stesso, sia "arrivato lungo" e che non sia riuscito a controllare il mezzo, appare evidente che non vi è stata alcuna intenzionalità da parte del Tettoni nel causare tale caduta.

III. Alla luce delle suesposte argomentazioni e, quindi, delle risultanze di tutti gli atti acquisiti al procedimento, l'incolpato Enrico TOTI ha violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., poiché ha tenuto un comportamento contrario a quelle norme di condotta, di lealtà, probità e

rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato, Inoltre, va evidenziato che condotte di tal tipo mal si addicono a dei soggetti di particolare esperienza nel settore delle manifestazioni agonistiche, come, appunto, l'incolpato Enrico TOTI, che, come tale, si presume abbia una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali.

Questo Giudice, pertanto, tenuto – comunque - conto della incensuratezza dell'incolpato medesimo, non essendovi precedenti a suo carico, nonché della ammenda comminatagli sul campo di gara (ed avverso la quale non è stata frapposta alcuna obiezione o altro mezzo di gravame), ritiene applicabile al caso di specie le attenuanti previste dall'art. 45.2 R.d.G. e, di conseguenza, irroga al pilota Roberto TOTI, la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 4 (quattro), partendo dalla pena base di mesi 6, diminuita fino ad un terzo, secondo il dettato dell'art. 45 R.d.G., con fine pena per il 12 agosto 2019. La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto, altresì, delle modalità, della natura e del luogo della azione, nonché dalla intensità della condotta antiregolamentare (ex art. 42.1 R.d.G.) tenuta dall'incolpato.

**P.Q.M.**

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29 e 80 del R.d.G., dichiara:


**TOTI Roberto**, nato a Pistoia (PT) il 16.3.1964 *omissis* tesserato e licenziato 2019 con il M.C. "SPOLETO", con tessera n. 19025048 e licenza n. T02285;

**responsabile dell'illecito contestatogli e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 4 (quattro), con fine pena per il 12 agosto 2019.**

Depositata il 12 aprile 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Avv. Enrica Gardin;
- Toti Roberto, c/o avv. domiciliatario Enrica Gardin;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Velocità;
- Ufficio Licenze;
- Ufficio Tesseramento;
- Co. Re. Umbria;
- Moto Club di appartenenza dell'incolpato;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.